



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 08/02/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
D'EMILIO ALFONSO ROMEO, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice

in data 08/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4241/2022 depositato il 13/04/2022

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Marco Serra - SRRMRC58R07H501V

ed elettivamente domiciliato presso marcoserra@ordineavvocatiroma.org

contro

Regione Lazio

Difeso da

Marco Marafini - MRFMRC68T01E472C

ed elettivamente domiciliato presso federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 131076 IMPOSTA REGIONA 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente [REDACTED] impugna l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni di euro 9.802,59, Prot. n. 131076, Pratica n. 943DMCM172232 del 09/02/2022, notificato a mezzo pec il 25.02.2022 ed emesso dalla Regione Lazio per l'omesso pagamento dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

La ricorrente, concessionaria in forza della relativa concessione demaniale marittima [REDACTED] 2022 dello stabilimento balneare con ristorante denominato [REDACTED] in Pomezia, loc. Torvaianica, eccepisce il difetto di motivazione e l'errata determinazione dei presupposti impositivi.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letti gli atti ed i documenti, osserva quanto segue.

In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, atteso che il suo ambito, come disegnato anche dall'art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, è circoscritto dal perimetro dei tributi di ogni genere e specie, in cui rientra anche l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, prevista dall'art. 2 della Legge n. 281 del 16.05.1970, la quale è emblematicamente intitolata "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".

Per il resto, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Infatti, deve ritenersi fondato, in particolare, il motivo di ricorso che ha riguardo al difetto di motivazione della pretesa impositiva.

L'art. 2, legge n. 2811970 prevede che "L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione".

La determinazione, quindi, dell'ammontare dell'imposta è affidata alle Regioni, tenendo, tuttavia presente,

come base imponibile, il canone di concessione.

Nell'atto di accertamento notificato alla ricorrente viene indicato unicamente l'importo della tassa dovuta, senza alcuna indicazione della base imponibile, non venendo, dunque, in alcun modo precisato sulla base di quale presupposto la stessa risulta determinata.

Ciò determina profili di assoluta incertezza in ordine al parametro fattuale, non concretamente specificato, sulla cui base si è ritenuto di dovere procedere alla determinazione della misura della tassa da corrispondere.

La situazione di incertezza risulta, peraltro, confermata dalla circostanza che nell'atto di concessione, si evince che il canone complessivo dovuto per i mesi della concessione era pari ad euro 3.714,53, sicché non è possibile neppure ricostruire per relationem su quali basi sia stata determinata l'imposta in esame. L'accoglimento del motivo di ricorso in esame comporta l'assorbimento dei restanti motivi. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00.

Così deciso in Roma, 08 febbraio 2023

ESTENSORE

IL PRESIDENTE